



# COMUNE DI COLLE SANNITA

## PROVINCIA DI BENEVENTO

C.A.P. 82024 ☎ Tel.(0824) 931052 Fax (0824) 931522 E-Mail: collelin@tin.it

A.P. n° 420 DEL 17 GIU. 2017

**ORDINANZA N° 42 DEL 17/6/2017 - OGGETTO: DIVIETO DEL GIOCO DEL PALLONE IN Piazza G. Flora.**

- **Premesso che**, numerosi cittadini hanno lamentato la impossibilità di stare tranquilli nello spazio antistante la chiesa della "Immacolata Concezione" sita in Piazza G. Flora perché disturbati dal gioco del pallone ed hanno richiesto interventi a tutela della tranquillità;
- **Considerato che**, stante le numerose lamentele pervenute, a difesa della sicurezza urbana ed in ossequio ai poteri derivanti dalle norme vigenti in materia, occorre intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, costituendo la piazza G.Flora luogo di aggregazione e di confronto e non campo di calcio;
- **Atteso che**, la condotta di cui sopra, costituisce pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo la fruizione di spazi pubblici o di uso pubblico e decoro per il paese, anche tenuto conto del luogo di culto ( Chiesa della Immacolata Concezione) sita in Piazza G.Flora;
- **Ritenuta la necessità**, pertanto di adottare, per le motivazioni in premessa , un provvedimento con il quale intervenire in modo significativo, nel quadro della più generale attività e prevenzione a tutela della sicurezza urbana;
- **Visto** l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23/5/2008 n° 92, convertito con modificazioni in legge 24/7/2008 n° 125;
- **Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 Agosto 2008;
- **Visto** l'art. 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267;
- **Vista** la Legge 24 Novembre 1981 n° 689, recanti modifiche al sistema penale;

### ORDINA

**IL DIVIETO DEL GIOCO DEL PALLONE in tutte le forme e modalità di svolgimento in Piazza G. Flora , tenendo comportamenti che possono arrecare danno ai beni pubblici o di privati e molestare i passanti o le persone che sostano in detto spazio.**

### SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, le violazioni alla presente ordinanza, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00. **Delle violazioni commesse dai minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza. L'Amministrazione Comunale, comunque, declina ogni responsabilità da eventuali danni, con il gioco del pallone, a persone e/o cose private e, inoltre addebiterà ai genitori o ai soggetti tenuti alla sorveglianza/vigilanza dei minori il costo di eventuali danni al patrimonio pubblico (panchine, lampioni, fontana etc.).**

### DISPONE

- Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune come per Legge;
- Resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Colle Sannita;
- Trasmessa al Servizio di Polizia Locale per il controllo di competenza.

### AVVERTE


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

### RICORDA

**A coloro che intendono giocare a pallone che possono usufruire del campo di calcio e/o calcetto, rivolgendosi all'Associazione che detiene temporaneamente la gestione dell'impianto polivalente.**

COLLE SANNITA 17/6/2017



IL SINDACO

(Dott. Giorgio C. Nista)